

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE E LE MODALITÀ DI
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA STABILITÀ FINANZIARIA
DEGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 155, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273, concernente regolamento recante la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ed, in particolare, l'articolo 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2010 recante indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2011 recante proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 12, comma 20, della legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha apportato modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ravvisata la necessità di adeguare le disposizioni di natura regolamentare che disciplinano la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali alle citate disposizioni normative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento

ART. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito 'testo unico', disciplina la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di seguito 'Commissione'.
2. Il regolamento disciplina, altresì, la composizione della Sottocommissione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico.
3. La Commissione e la Sottocommissione esercitano le funzioni e i compiti a esse attribuiti dalla Parte II del testo unico e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 2

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è presieduta dal Sottosegretario di Stato pro-tempore con delega per le materie di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali e Direzione centrale della finanza locale, ed è composta:
 - a) dal capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali pro-tempore, che svolge funzioni di vice presidente;
 - b) dal direttore centrale della finanza locale pro-tempore o dal direttore centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali pro-tempore, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione in relazione alla materia trattata;
 - c) da un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali. A tal fine sono nominati il dirigente pro-tempore dell'ufficio competente in materia di risanamento degli enti dissestati della Direzione centrale della finanza locale e il dirigente pro-tempore dell'ufficio competente in materia di personale degli enti locali della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
 - d) da un dirigente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, su designazione di detto Ministero, sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
 - e) da un dirigente della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine, su designazione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;

- f) da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);
 - g) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.).
2. Per ciascun componente, ad eccezione del presidente, del vicepresidente e dei direttori centrali, viene designato un supplente.
 3. La Commissione può essere convocata in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i membri effettivi, per individuare criteri di massima cui informare l'attività istruttoria e la verifica dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Commissione, nel rispetto delle norme del presente regolamento.
 4. La partecipazione alle sedute della Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun rimborso di spese a carico del Ministero dell'interno.

ART. 3

(Composizione della Sottocommissione)

1. La Sottocommissione è nominata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto fra loro ed è composta da otto rappresentanti dei predetti Ministri, scelti, in egual numero, tra i dipendenti dei rispettivi Dicasteri e da quattro rappresentanti dell'ANCI.

ART. 4

(Segreteria della Commissione)

1. La Commissione e la Sottocommissione, ai fini dell'espletamento delle funzioni rispettivamente assegnate, si avvalgono del personale di cui all'articolo 243-*quater*, comma 2, del testo unico, che opera nell'ambito della Segreteria della Commissione. La segreteria è incardinata nell'ufficio competente in materia di risanamento degli enti dissestati della Direzione centrale della finanza locale, se trattasi di problematiche prettamente finanziarie, ovvero nell'ufficio competente in materia di personale degli enti locali della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, se trattasi di aspetti organizzativi e gestionali del personale di detti enti. Tali uffici, quando svolgono attività di segreteria della Commissione, sono chiamati ad operare in sinergia, raccordandosi reciprocamente e realizzando il coordinamento richiesto dall'eventuale assunzione di atti istruttori avviati congiuntamente in seno alla Commissione.

ART. 5

(Svolgimento delle sedute)

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Le delibere della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Il componente effettivo impossibilitato a partecipare alla seduta avverte tempestivamente la segreteria della Commissione ed il proprio supplente che, solo in tal caso, interviene alla seduta stessa. Qualora, per tre sedute consecutive, né il componente effettivo né il supplente partecipino, l'amministrazione di appartenenza provvede alle nuove designazioni.
3. Quando la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è redatto verbale, nel quale sono indicati i nomi degli intervenuti e l'ora in cui è proclamata deserta la seduta.

ART. 6

(Procedimento del controllo)

1. I provvedimenti adottati dagli amministratori degli enti locali e dagli organi straordinari della liquidazione dei medesimi enti soggetti al controllo della Commissione sono trasmessi alla segreteria della Commissione.
2. La Commissione, ove debba pronunciarsi sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, esamina preventivamente i provvedimenti concernenti le assunzioni di personale e la rideterminazione della dotazione organica.
3. La segreteria facente capo all'ufficio di riferimento provvede all'istruttoria, richiedendo, ove necessario, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti da esaminare, ulteriori elementi utili per la valutazione dei provvedimenti sottoposti a controllo. In tal caso, gli enti locali interessati sono tenuti a fornire gli elementi integrativi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, se trattasi di rideterminazione della dotazione organica o di assunzioni, ed entro sessanta giorni, ai sensi degli articoli 256, 261 e 268-bis del testo unico, se trattasi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di piano di estinzione o di prosecuzione del dissesto. Conseguentemente, i termini di cui al comma 6 sono sospesi fino al ricevimento degli elementi integrativi richiesti.
4. La segreteria, conclusa l'istruttoria relativa ai provvedimenti trasmessi dagli enti locali, predispone l'ordine del giorno della seduta nel rispetto dei termini di cui al comma 6. Il presidente, avvalendosi della segreteria, assegna i provvedimenti medesimi ai singoli componenti, in qualità di relatori, ai fini della formulazione di una proposta.
5. Il controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale si svolge prioritariamente sulla base della verifica della compatibilità finanziaria dei provvedimenti, accertando se gli stessi comportano maggiori spese per gli enti locali, nel qual caso gli enti devono dimostrare di disporre di risorse finanziarie che assicurino strutturalmente la copertura finanziaria dei nuovi oneri.
6. La Commissione, in relazione alle disposizioni del testo unico, sulla base degli atti prodotti:
 - a) esprime il proprio parere sul piano di estinzione delle passività, ai sensi dell'articolo 256, comma 7, del testo unico e sulle procedure di cui agli articoli 268-bis e 268-ter, entro centoventi giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole;
 - b) fatto salvo quanto previsto al comma 2, esprime il proprio parere sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 259 e seguenti del testo unico, entro centoventi giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole;
 - c) approva o nega l'approvazione ai provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale, entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, i provvedimenti si intendono approvati.
7. Della seduta è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. La segreteria, entro i dieci giorni successivi alla riunione nella quale sono state adottate le determinazioni della Commissione, ne dà comunicazione, anche attraverso posta elettronica, agli enti interessati. Nel caso di decorso del termine utile per il controllo, la segreteria comunica altresì agli enti, entro cinque giorni, i provvedimenti che s'intendono approvati o i pareri che si intendono espressi in senso favorevole per decorrenza del termine.

ART. 7

(Audizione dei rappresentanti degli enti locali)

1. Gli amministratori degli enti locali e gli organi straordinari della liquidazione dei medesimi enti, interessati all'esame dei propri provvedimenti da parte della Commissione, possono chiedere di essere ascoltati. In tal caso, prima di procedere all'esame e alla discussione dei provvedimenti, sono acquisiti i documenti relativi agli elementi e ai chiarimenti forniti. Dell'audizione è redatto apposito verbale, allegato al verbale della seduta.

ART. 8

(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'elencare i compiti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dispone, al comma 2, che la composizione e le modalità di funzionamento di detto organismo siano disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il regolamento che disciplina attualmente la Commissione - d.P.R. 13 settembre 1999, n. 420, come modificato dal d.P.R. 18 agosto 2000, n. 273 - risulta emanato in attuazione dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342.

L'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di ridurre i costi degli apparati amministrativi, dispone che la partecipazione agli organi collegiali è a titolo gratuito e può dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

Gli articoli 243-*bis*, *ter* e *quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introducono la "*Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale*", attribuendo nuovi compiti alla Commissione, ora denominata "*Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali*", ed istituiscono una Sottocommissione cui è demandato il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere la relazione finale relativa ai Piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, ai fini della successiva trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

Il presente schema di regolamento intende, dunque, dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate, aggiornando, nel contempo, la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione, per assicurare un più spedito iter delle fasi procedurali a essa affidate.

Alla luce del quadro normativo delineato, si è proceduto alla redazione di uno schema di regolamento che, sotto il profilo strutturale, si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto del regolamento ovvero la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nonché la composizione della Sottocommissione.

L'articolo 2 definisce, ai commi 1 e 2, la composizione della Commissione che è stata adeguata al nuovo assetto organizzativo delle Amministrazioni dello Stato e delle associazioni rappresentative degli enti locali, riducendo, nel

contempo, il numero dei membri della Commissione nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione. È stata, in particolare, operata una riduzione da 15 a 11 del numero dei componenti l'organismo collegiale, effettuata in maniera proporzionale tra la componente statale e quella degli enti territoriali.

Il comma 3 dispone che la Commissione può essere convocata in seduta plenaria per individuare criteri di massima cui informare l'attività.

Il comma 4 precisa che la partecipazione alle sedute della Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun rimborso di spese a carico del Ministero dell'interno.

L'articolo 3 disciplina le modalità di nomina e la composizione della Sottocommissione.

L'articolo 4 disciplina le modalità organizzative della Segreteria della Commissione, del cui personale si avvale sia la Commissione che la Sottocommissione. La norma stabilisce che nel caso in cui la Commissione sia chiamata ad affrontare tematiche prettamente finanziarie, di competenza della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, ovvero tematiche organizzative e gestionali del personale degli enti locali, di competenza della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali del medesimo Dipartimento.

L'articolo 5 introduce disposizioni riguardanti lo svolgimento delle sedute della Commissione, prevedendo, al comma 1, che le medesime siano valide qualora siano presenti la maggioranza dei componenti. Il comma 2 precisa che le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti e che, in caso di parità, prevale il voto del presidente, stabilendo, inoltre, che qualora, per tre sedute consecutive, né il componente effettivo né il supplente partecipino, l'amministrazione di appartenenza provvede alle nuove designazioni.

L'articolo 6 descrive, in modo sistematico, le fasi procedurali relative al controllo da parte della Commissione con riferimento a provvedimenti adottati dagli amministratori degli enti locali e dagli organi straordinari della liquidazione dei medesimi enti e affida alla segreteria il compito di provvedere all'istruttoria dei provvedimenti sottoposti all'esame, all'acquisizione di eventuali ulteriori elementi utili e alla predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute, nel rispetto dei termini stabiliti dal decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'articolo 7 dispone che sia gli amministratori degli enti locali sia gli organi straordinari della liquidazione dei medesimi enti possono chiedere, in merito ai rispettivi provvedimenti, di essere ascoltati dalla Commissione.

L'articolo 8 abroga il decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1999 e introduce la clausola di salvaguardia finanziaria.

L'articolo 9 stabilisce che il provvedimento in esame entri in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il differimento dell'entrata in vigore è previsto per disporre del tempo necessario ad avviare le procedure per le designazioni dei componenti della Commissione, come riformata dal presente provvedimento, garantendo la continuità dell'azione amministrativa.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il Regolamento proposto è diretto ad adeguare la composizione e il funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali alle disposizioni legislative introdotte con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato e integrato, da ultimo, con il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, viene ridotto il numero dei membri componenti effettivi della commissione e vengono eliminati i gettoni di presenza precisando che la partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun rimborso di spese a carico del Ministero dell'interno.

Viene, inoltre, assicurato un più spedito iter delle fasi procedurali affidate alla Commissione.

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le disposizioni recate hanno carattere ordinamentale e procedimentale.

L'eliminazione dei gettoni di presenza corrisposti ai componenti determina, piuttosto, un risparmio di spesa.

E' stata, comunque, inserita la clausola di invarianza finanziaria.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministero dell'interno

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica, concernente "Regolamento recante norme concernenti la composizione e le modalità di funzionamento della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, in attuazione dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento, recante norme concernenti la composizione e le modalità di funzionamento della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, in attuazione dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in sostituzione del d.P.R. 13 settembre 1999, n. 420, come modificato dal d.P.R. 18 agosto 2000, n. 273.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone, al comma 2, che la composizione e le modalità di funzionamento di detto organismo "sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Lo stesso, inoltre, si propone di adeguare l'attuale regolamentazione alla luce delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo vigente è rappresentato dal d.P.R. 13 settembre 1999, n. 420, come modificato dal d.P.R. 18 agosto 2000, n. 273, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento proposto non ha incidenza sulle leggi in vigore, ma sostituisce il d.P.R. 13 settembre 1999, n. 420, come modificato dal d.P.R. 18 agosto 2000, n. 273.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali, tenuto conto che l'emanazione del regolamento in questione è prevista dal citato d. lgs. n. 267/2000, il quale disciplina, nel dettaglio, i compiti affidati alla commissione e le tipologie di controllo che la stessa è legittimata ad effettuare sul bilancio, sulla liquidazione e sulla gestione del personale da parte degli enti locali dissestati o in situazione strutturalmente deficitaria.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, 1° comma, della Costituzione.

Il regolamento è compatibile con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi comunitari.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunciamenti della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né giudizi pendenti.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunciamenti della Corte europea dei Diritti dell'uomo, né giudizi pendenti.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulla regolamentazione del medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni normative in uso nel testo sono coerenti con quelle esistenti.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di regolamento.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Vengono individuate espressamente le norme da abrogare.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sussistono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, nemmeno a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Sono previsti due provvedimenti attuativi: un decreto del Ministro dell'interno per la nomina della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ed un decreto dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze per la nomina della Sottocommissione cui sono demandate la valutazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennali e l'attività referente nei confronti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Per l'adozione di tali decreti non è previsto un termine.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.

RELAZIONE AIR

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, in attuazione dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Referente: Ministero dell'interno - Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'elencare i compiti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dispone, al comma 2, che la composizione e le modalità di funzionamento di detto organismo siano disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il regolamento che disciplina attualmente la Commissione – d.P.R. 13 settembre 1999, n. 420, come modificato dal d.P.R. 18 agosto 2000, n. 273 – risulta emanato in attuazione dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342.

L'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di ridurre i costi degli apparati amministrativi, dispone che la partecipazione agli organi collegiali è onorifica e può dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute.

Gli articoli 243-*bis*, *ter* e *quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introducono la "*Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale*", attribuendo nuovi compiti alla Commissione, ora denominata "*Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali*", ed istituiscono una Sottocommissione cui è demandato il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere la relazione finale relativa ai Piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, ai fini della successiva trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

L'intervento regolatorio intende, dunque, dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate, aggiornando, nel contempo, la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione, per assicurare un più spedito iter delle fasi procedurali a essa affidate.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il citato articolo 155, al comma 2, prevede espressamente l'adozione di un regolamento attuativo che disciplini la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il comma 2 del citato articolo 155 rinvia al presente intervento regolatorio l'adozione della disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che deve essere adeguata al nuovo assetto organizzativo delle Amministrazioni dello Stato e delle associazioni rappresentative degli enti locali, riducendone il numero dei membri nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché i costi sulla base della intervenuta normativa di rango primario.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Semplificare e adeguare la disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato mediante gli ordinari strumenti amministrativi a cura dell'Amministrazione proponente.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono gli enti locali, l'ANCI, l'UPI, oltre all'Amministrazione proponente e alle altre Amministrazioni centrali coinvolte.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

In considerazione del contenuto dell'intervento regolatorio, di limitato impatto per i destinatari, l'Amministrazione non ha ritenuto opportuno effettuare procedure formali di consultazioni.

L'intervento regolatorio sarà, comunque, sottoposto, per l'espressione del parere, alla Conferenza Stato-città e autonomie locali e alla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, atteso che, in mancanza dell'intervento regolatorio, la disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento della Commissione in questione non verrebbe semplificata e adeguata alle innovazioni introdotte.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Il comma 2 del citato articolo 155 richiede l'esercizio di una specifica delega regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

La scelta, pertanto, è necessitata.

Nel merito, non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili in relazione ai vincoli ordinamentali.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La tendenziale assenza di effetti su destinatari diversi da quelli sopra indicati ha suggerito di non procedere ad alcuna misurazione degli effetti.

L'intervento regolatorio è, peraltro, vincolato dal legislatore.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

La scelta dello strumento regolamentare vincolata, come già detto, dal legislatore primario presenta una serie di vantaggi tra i quali quello di adeguare la rappresentatività dei componenti della Commissione ai mutati assetti organizzativi, sia delle Amministrazioni dello Stato, sia delle associazioni rappresentative degli enti locali; quello di assicurare un più spedito iter delle fasi procedurali in cui si articola il lavoro della Commissione; quello di estendere anche agli organi straordinari della liquidazione degli enti locali (oltre che agli amministratori degli enti locali) la possibilità di essere ascoltati dalla Commissione medesima.

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio non prevede obblighi informativi.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione non ha effettuato comparazioni in quanto non sono emerse altre opzioni effettivamente praticabili.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Le Amministrazioni competenti sono in grado di dare immediata attuazione all'intervento regolatorio con le risorse umane e strutturali esistenti, senza oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Non si prevede nessun tipo di impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività del sistema delle imprese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I competenti uffici del Ministero dell'interno facenti capo al Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Commissione per la stabilità degli enti locali.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

I contenuti dell'intervento regolatorio saranno oggetto di iniziative informative anche attraverso i siti internet del Ministero dell'interno e, in particolare, della Direzione Centrale per la Finanza locale.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione proponente svolgerà il monitoraggio sull'attuazione dell'intervento regolatorio con le strutture esistenti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

A cura del ministero dell'interno, con cadenza biennale, sarà predisposta la prescritta V.I.R. nella quale sarà presa in esame, prioritariamente, l'efficienza della Commissione e la tempestività delle procedure adottate al fine di implementare i benefici per gli enti locali in termini di stabilità finanziaria.